# COMUNE DI CATENANUOVA

**PROVINCIA DI ENNA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

NR. 96 del Registro data 03 Settembre 2018.

**OGGETTO :** Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, piano occupazionale 2018.-

L'anno duemiladiciotto il giorno Tre del mese di Settembre alle ore 18:00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

| COGNOME E NOME | CARICA RIVESTITA | P | A |
|---|---|---|---|
| SCRAVAGLI ERI Dott. Carmelo Giancarlo | **Sindaco** | x | |
| PAPA Rosalia Rita | **Vice- Sindaco** | x | |
| CASTELLI Giuseppe | **Assessore** | x | |
| PROIETTO Rosalinda | **Assessore** | x | |
| | **TOTALE** | 4 | |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la proposta di deliberazione nr. 103 datata 03.09.2018

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. nr. 142/90, recepita con L.R. nr. 48/91 e ss. mm. e ii. ;

### DELIBERA

**con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge**

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

☐ aggiunte/integrazioni (1)

.....

☐ modifiche/sostituzioni (1)

.....

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

---

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
NR.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e piano occupazionale 2018.-

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE** Proponente/Redigente:

.....

.....

## IL SINDACO

**PREMESSO,**

- che l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449 e ss.mm.ii., prevede che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge nr. 482/1968 avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale";

- che l'art. 91 del D.lgs. 267/2000 ribadisce che per gli Enti Locali il suddetto obbligo di programmazione triennale a norma del quale gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, nr. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- che l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, così come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2017, nr.75, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

- che l'art. 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, nr. 183 stabilisce che:
  - *" 1. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica";*
  - *" 2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";*

- che l'art. 19, comma 8 della legge 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- che l'art. 1, comma 557, legge 296/2006 stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
    - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
    - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

Dato atto,

- che, a seguito di ricognizione annuale, non sono state rilevate posizioni lavorative di dipendenti in soprannumero né vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2 del D.lgs. 165/2001;

- che con deliberazione di Giunta Municipale nr.47 del 19 aprile 2018 è stata approvato il *"Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2017-2018-2019. Piano di assunzione e avvio stabilizzazione"*, e che ad oggi risultano nr. 44 posti coperti;

Visto il D.lgs. 25 maggio 2017, nr. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state approvate modifiche e integrazioni al D.lgs. nr. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35, comma 4 del Testo Unico del Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello stesso Decreto, come modificato dal D.lgs. nr. 75/2017;

Verificato,

- che il piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle Amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. nr. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli Enti Locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 75/2017;

Preso atto che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dall'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, nr. 208, modificato dall'art. 22, comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, nr. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, nr. 96 che, in caso di rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quanto stabilito dal D.M. previsto dall'art. 263 del D.lgs. 267/2000, consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75% della spesa dei cessati rispettivamente nel 2016 e nel 2017 e, nel 2019 per il 100% della spesa dei cessati 2018;

- dalla legge regionale 29 dicembre 2016, nr.27 come modificata e integrata dalla legge regionale 8 maggio 2018, nr. 8;

- dal comma 15 dell'art. 22 del D.Lgs. 25 maggio 2017, nr.75;

Preso atto, inoltre, che, per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionali:

1. le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

2. l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, nr. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni di spesa;

Visto,

- che l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni della legge 114/2014, prevede che *"A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"*;

- che è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la deliberazione nr. 27/2014;

- che, pertanto, secondo la previsione del citato art. 3, comma 5, D.L. 90/2014, possono essere utilizzati i residui ancora disponibili relativi alle facoltà assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017;

Dato atto,

- che si è ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557-quater integrato dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014;

- che è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019, con deliberazione nr.97 del 27 settembre 2017, in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.lgs. 11 aprile 2006, nr. 198;
- che sono stati rispettati gli obiettivi posti dalle regole del pareggio di bilancio per l'anno 2017;

- che l'ente non è strutturalmente deficitario;

Preso atto che, in conseguenza del quadro normativo in precedenza citato, il budget assunzionale per gli anni 2018-2020, risulta essere come da prospetto allegato "A";

Ritenuto che, la dotazione organica è uno strumento flessibile da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa al fine di dotare l'Ente della struttura più consona all'espletamento delle funzioni istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

Considerato,

- che la Regione Siciliana con L.R. nr. 27 del 29 dicembre 2016, e modificata dalla L.R. 8 maggio 2018, nr. 8, avente per oggetto "Disposizioni in materia di autonomia locale e per la stabilizzazione del personale precario, ha consentito la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinati a tempo determinato attualmente in essere fino al 31 dicembre 2017, prorogati al 31 dicembre 2018;

- che l'art. 3, comma 1, della L.R. nr. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8, del D.Lgs. 31 agosto 2013, nr. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, nr. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, le risorse previste dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, nr. 122 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui il presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;

- che l'art. 3, comma 3, stabilisce che fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato e tempo determinato, è fatto divieto alle Amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibili di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

- che il comma 8 stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 deve concludersi da parte dei comuni il processo di stabilizzazione pena, a decorrere dal 2021, la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione;

- che il comma 6, dell'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018, nr. 8, dispone che ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, nr. 5 e delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'art. 3 della legge regionale nr. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le stabilizzazioni dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo determinato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazioni per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal predetto art.26, è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della L.R. nr. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'art. 3 della legge regionale nr. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 , istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della legge regionale nr. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsivoglia tipologia contrattuale;

Verificato, infine, che la spesa del personale dell'anno 2017 (€ 997.060) è inferiore a quella del triennio di riferimento 2011 (€ 1.337.633), 2012 (€ 1.264.513) e del 2013 (€ 1.229.034);

Valutato che questo Ente intende applicare anche la norma prevista dal comma 15, art. 22 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 165/2001;

Verificata la necessita di approvare, nel rispetto delle norme vigenti ed al fine di garantire l'ordinato funzionamento dei servizi e ottimizzazione delle risorse, il programma triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale, il piano occupazionale per gli anni 2018/2020 e nel rispetto del limite della spesa media di personale;

Visto, in sede di prima applicazione, lo schema del piano triennale del fabbisogno sottoindicato:

| | Catg. "A" | Catg. "B" | Catg. "C" | Catg. "D3" | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Dipendenti in servizio all'1.1.2018 | 3 | 9 | 30 | 2 | 44 |
| Costo totale per categoria | 79.994,00 | 181.133,00 | 1.024.831,00 | 118.611,00 | 1.404.569,00 |
| Assunzioni già in programma nell'anno 2018 | | 2 | 6 | | |
| Cessazioni previste nell'anno 2018 | 1 | | 1 | | 2 |
| Risparmio su base annua | 13.510,00 | | 20.264,00 | | 33.774,00 |
| Assunzioni anno 2018 | | 1 | | | 1 |
| Costo assunzioni | | 17.485,00 | | | 17.485,00 |
| Totale | | | | | 1.388.280,00 |

Precisato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale potranno essere integrati, in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze, al modificarsi della disponibilità di risorse e/o del quadro normativo;

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a verifica ed accertamento a cura del Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge 448/2001;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in narrativa premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa richiamati, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale e a modifica del precedente piano triennale

delle assunzioni, il piano occupazionale 2018/2019 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020;

2. Approvare i tempi e le modalità di acquisizione del personale identificati nell'allegato "B" al presente provvedimento, dando atto che quanto riportato risulta elemento programmatorio di riferimento e subordinato al completamento delle procedure da attivarsi, previa verifica della loro conformità al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi succitate;

3. Dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di ulteriori successive integrazioni e/o modificazioni qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di personale, rispetto al presente piano e/o nuove disposizioni legislative;

4. Dare atto, altresì, della capacità assunzionale di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5. Autorizzare il Servizio Risorse Umane a provvedere in merito all'attivazione di tutti i procedimenti necessari all'instaurazione dei rapporti di lavoro conseguenti, fatta salva la verifica dei presupposti di legge;

6. Trasmettere tempestivamente il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U, per la dovuta informazione;

7. Dichiarare, infine, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la responsabilità tecnica;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la responsabilità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

2. dare atto che è stato acquisito parere del Revisori dei Conti;

3. dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

| Riepilogo capacità assunzionale | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Anno 2015 | | non utilizzato | | | € 23.424,10 |
| Anno 2016 | | non utilizzato | | | € 10.013,84 |
| Anno 2017 | | non utilizzato | | | € 77.055,32 |
| Anno 2018 | | non utilizzato | | | € 46.205,12 |
| | | | | | |
| | | Totale | | | **€ 156.698,38** |
| | | | | | |
| Risorse destinabili alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. nr.101/2013, convertito con legge n. 125/2013 | | | | | **€ 78.349,19** |

All. "A"

**CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015**

| Personale cessato nell'anno 2014 | Catg. | Data di cessazione | | Importo tabellare iniziale con 13° rateo | Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in sovranumero degli anti di vasta area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 30/09/2014 | | € 17.806,75 | |
| 1 | C | 31/08/2014 | | € 21.233,42 | |
| | | | | € 39.040,17 | |
| Capacità assunzionale annno 2015 | | | 60% | € 23.424,10 | € 23.424,10 |
| | | Risorse destinabili alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art.4, coma 6, del D.L. nr.101/2013 converito con legge nr.125/2013 | | | € 11.712,05 |

**CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016**

| Personale cessato nell'anno 2015 | Catg. | Data di cessazione | | Importo tabellare iniziale con 13° rateo | Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in sovranumero degli anti di vasta area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 01/01/2015 | | € 18.821,92 | |
| 1 | C | 31/08/2015 | | € 21.233,42 | |
| | | | | € 40.055,34 | |
| Capacità assunzionale annno 2016 | | | 25% | € 10.013,84 | € 10.013,84 |
| | | Risorse destinabili alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art.4, coma 6, del D.L. nr.101/2013 converito con legge nr.125/2013 | | | € 5.006,92 |

| CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personale cessato nell'anno 2016 | Catg. | Data di cessazione | | Importo tabellare iniziale con 13° rateo | Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in sovranumero degli anti di vasta area |
| 1 | C | 01/01/2016 | | € 21.233,42 | |
| 1 | A | 01/04/2016 | | € 17.806,75 | |
| 1 | C | 02/04/2016 | | € 21.233,42 | |
| 1 | C | 01/11/2016 | | € 21.233,42 | |
| 1 | C | 01/12/2016 | | € 21.233,42 | |
| | | | | € 102.740,43 | |
| Capacità assunzionale annno 2017 | | | 75% | € 77.055,32 | € 77.055,32 |
| | | Risorse destinabili alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art.4, coma 6, del D.L. nr.101/2013 | | | € 38.527,66 |

| CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personale cessato nell'anno 2017 | Catg. | Data di cessazione | | Importo tabellare iniziale con 13° rateo | Contingente di spesa vincolato all'assunzione di personale in sovranumero degli anti di vasta area |
| 1 | D | 20/02/2017 | | € 23.102,56 | |
| 1 | D | 31/12/2017 | | € 23.102,56 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | € 46.205,12 | |
| Capacità assunzionale annno 2018 | | | 100% | € 46.205,12 | € 46.205,12 |
| | | Risorse destinabili alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art.4, coma 6, del D.L. nr.101/2013 | | | € 23.102,56 |

| Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 | All. "B" |
|---|---|

| Ctg. | Profilo Professionale | Posti da ricoprire | Tipo di contratto | Spesa complessiva | | | Modalità di assunzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| D | Assistente Sociale | 1 | A tempo indeterminato | | € 22.135,47 | € 22.135,47 | Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi. |
| D | Istruttore Direttivo Contabile | 1 | A tempo indeterminato | | € 22.135,47 | € 22.135,47 | Concorso pubblico, previa verifica degli obblighi derivanti da leggi. |
| C | Agente Polizia Locale | 3 | A tempo indeterminato e part-time a 24 ore | € 13.562,71 | € 40.688,14 | € 40.688,14 | Procedura di stabilizzazione riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (Art.20, comma 2, del D.L.nr.75/2017), 24 ore , in servizio presso l'Ente con il medesimo profilo professionale (art.4, comma 6, D.L.101/2013) e nel rispetto di vincoli e limiti alle spese per il personale. |
| C | Istruttore Ragioniere | 1 | A tempo indeterminato e part-time a 24 ore | € 3.129,86 | € 13.562,71 | € 13.562,71 | Procedura di stabilizzazione riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (Art.20, comma 2, del D.L.nr.75/2017), 24 ore , in servizio presso l'Ente con il medesimo profilo professionale (art.4, comma 6, D.L.101/2013) e nel rispetto di vincoli e limiti alle spese per il personale. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Istruttore Geometra | 1 | A tempo indeterminato e part-time a 24 ore | € 3.129,86 | € 13.562,71 | € 13.562,71 | Procedura di stabilizzazione riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (Art.20, comma 2, del D.L.nr.75/2017), 24 ore , in servizio presso l'Ente con il medesimo profilo professionale (art.4, comma 6, D.L.101/2013) e nel rispetto di vincoli e limiti alle spese per il personale. |
| C | Istruttore Servizi Sociali | 1 | A tempo indeterminato e part-time a 24 ore | € 3.129,86 | € 13.562,71 | € 13.562,71 | Procedura di stabilizzazione riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (Art.20, comma 2, del D.L.nr.75/2017), 24 ore , in servizio presso l'Ente con il medesimo profilo professionale (art.4, comma 6, D.L.101/2013) e nel rispetto di vincoli e limiti alle spese per il personale. |
| b | Autista | 1 | A tempo indeterminato e part-time a 24 ore | € 2.774,47 | € 12.022,71 | € 12.022,71 | Procedura di stabilizzazione riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (Art.20, comma 2, del D.L.nr.75/2017), 24 ore , in servizio presso l'Ente con il medesimo profilo professionale (art.4, comma 6, D.L.101/2013) e nel rispetto di vincoli e limiti alle spese per il personale. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Operaio | 1 | A tempo indeterminato e part-time a 24 ore | € 2.774,47 | € 12.022,71 | € 12.022,71 | Procedura di stabilizzazione riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (Art.20, comma 2, del D.L.nr.75/2017), 24 ore , in servizio presso l'Ente con il medesimo profilo professionale (art.4, comma 6, D.L.101/2013) e nel rispetto di vincoli e limiti alle spese per il personale. |
| | | | | € 28.501,23 | € 149.692,63 | € 149.692,63 | |

Proposta di Deliberazione nr. 103 del 03.09.2018

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

.....

.....

Li, 03.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

.....

.....

Li 03.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

.....

Proposta di Deliberazione nr. ..... del .....

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....

.....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Lì, ..... .....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....

.....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Lì, ..... .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

**L'ASSESSORE ANZIANO** | **IL SINDACO** | **IL SEGRETARIO COMUNALE**

È copia conforme per uso amministrativo

**IL RESPONSABILE**

Lì, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SINDACO | x | SETTORE AMM.VO | x |
| ASSESSORI | x | SETTORE ECONR. FINANZ. | x |
| CONSIGLIERI | x | SETTORE U.T.C. | x |
| Ufficio Risorse Umane | x | SETTORE SOLID. SOCIALE | x |
| OO.SS. - RSV | x | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | x |
| Revisore dei Conti | | | |

**Lì,** 24-09-2018

**IL RESPONSABILE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 05-02-2018

**IL MESSO COMUNALE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. nr. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**Lì,** 24-09-2018

**IL RESPONSABILE**

.....